

RICERCHE

GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL'ART. 2 DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO

SOMMARIO

1. Oggetto della ricerca e piano del lavoro. — 2. Il principio dei « doveri inderogabili di solidarietà ». — 3. Le « formazioni sociali ove si svolge la personalità » del singolo. — 4. I « diritti inviolabili » nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale. — 5. Gli orientamenti delle sezioni civili della Corte di Cassazione. — 6. La sentenza 22 giugno 1985, n. 3769 sul c.d. diritto all'identità personale. — 7. Gli orientamenti delle sezioni penali della Corte di Cassazione.

1. OGGETTO DELLA RICERCA E PIANO DEL LAVORO

Scopo della presente ricerca è di mettere in luce le linee di orientamento e i caratteri principali dell'elaborazione giurisprudenziale su un tema ampiamente dibattuto in dottrina: l'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione e l'individuazione dei diritti inviolabili dell'uomo. In particolare l'attenzione è diretta all'analisi delle decisioni pronunciate, a questo proposito, dalla Corte di Cassazione lungo il periodo che va dagli anni '60 fino ai tempi più recenti.

La selezione del materiale — e specificamente l'esclusione delle pronunce di merito — è motivata da due considerazioni fondamentali. In primo luogo, si vuole circoscrivere l'indagine ad un campo in cui la completezza delle informazioni che si possono ottenere garantisce l'elaborazione di risultati il più possibile corrispondenti alla realtà. Secondariamente, l'autorevolezza dei *dicta* del Supremo Collegio consente l'enucleazione delle tendenze interpretative e dei principi decisionali che con alta probabilità potranno affermarsi in gran

parte della produzione giurisprudenziale a venire.

Ciò precisato, è opportuno premettere che la problematica da affrontare appare particolarmente complessa: essa propone, infatti, all'attenzione dell'interprete una pluralità di temi collaterali che richiedono di essere singolarmente esaminati in via preliminare o contemporanea al nucleo centrale del problema. In modo specifico ci si riferisce: a) all'articolata struttura dell'art. 2 della Costituzione e alle sue diverse chiavi di lettura; b) ai molteplici, e a volte contrastanti, interventi della dottrina in questa materia; c) all'individuazione dei diritti inviolabili e all'elaborazione giuridica che ciascuno di essi ha subito da parte della speculazione dei giuristi e degli interventi della giurisprudenza; d) al cauto atteggiamento dei giudici della Cassazione; e) al confronto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Un'analisi ordinata sembra dover muovere dal dato normativo, procedere con il richiamo all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, per giungere, infine, all'analisi delle molteplici decisioni della Corte di Cassazione e individuare, per questa

via, i dati di maggior rilievo atti a qualificare il contributo del Supremo Collegio in materia di diritti inviolabili.

2. IL PRINCIPIO DEI « DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ »

Punto di partenza per qualsiasi considerazione in questo tema è, dunque, lo studio dell'art. 2 della Carta Costituzionale che così recita: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Da un primo esame letterale la norma risulta composta di due proposizioni

fondamentali: da un lato, il riconoscimento da parte dello Stato — e l'assunzione dei compiti di garante — dei c.d. diritti inviolabili dell'uomo; dall'altro, la richiesta di adempimento dei doveri, definiti inderogabili, di solidarietà politica, economica e sociale. La prima proposizione, poi, risulta ulteriormente articolata nel duplice riconoscimento del valore dell'uomo come singolo individuo e come membro della società civile.

La specificità dell'oggetto della presente indagine non consente di sviluppare questi temi con la dovizia dei riferimenti e con l'approfondimento dovuti; ciò nonostante, doveri di completezza nell'esposizione impongono quanto meno un breve accenno al modo in cui ciascuno di essi è stato recepito dall'ordinamento.

Dati interessanti a questo proposito si possono ottenere da uno sguardo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ché questa indagine non può affatto ritenersi estranea al tipo di ricerca che si sta svolgendo. Può allora rilevarsi che lungo tutto l'arco di tempo che si vuole studiare la Corte è stata più di una volta chiamata a pronunciarsi sul principio di solidarietà. Gli interventi sono stati più numerosi in campo civilistico, in particolare in materia di previdenza¹, di lavoro subordinato², di responsabilità civile³. Meno frequenti, ma altrettanto significative, le decisioni in campo penale, in tema di custodia preventiva⁴, di controllo dell'edilizia urbanistica⁵, di tutela delle acque dall'inquinamento⁶.

Emerge da queste decisioni lo sforzo dei giudici della Suprema Corte di sostituire agli schemi dello Stato liberale quelli dello Stato sociale: accanto al riconoscimento dell'uomo come soggetto di diritti e centro dell'ordinamento giuridico, lo Stato si impegna, infatti, a garantire ai suoi membri le migliori condizioni di vita non solo attraverso l'organizzazione di strutture proprie, ma, soprattutto, attraverso la limitazione della sfera giuridica dei singoli nei casi in cui ciò si riveli necessario ai fini del conseguimento di utilità comuni.

È proprio l'affermazione del carattere indispensabile di tale collaborazione — solidarietà, secondo la lettera della Carta Costituzionale — tra i singoli membri della comunità civile a costituire la novità specifica dell'art. 2 della Costituzio-

¹ Cass. civ., Sez. Lav., 15 aprile 1976, n. 1351, in *Mass. Foro it.*, 1976, 288, in cui si afferma che le pensioni erogate dallo Stato non hanno natura retributiva e sono prestate « in esplicitazione del dovere di solidarietà sociale assunto dalla collettività ». Cass. civ., Sez. Lav., 25 gennaio 1986, n. 509 in tema di partecipazione dei fondi gestori della previdenza dei liberi professionisti al fondo sociale per i miglioramenti pensionistici. Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 1986, n. 6638, in tema di iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria.

² Cass. civ., Sez. Lav., 17 gennaio 1977, n. 232, in *Giur. it.*, 1977, I, 1839, in tema di assunzione obbligatoria di inabili e minorati prevista « in armonia con il dovere inderogabile di solidarietà sociale enunciato dall'art. 2 della Costituzione, senza che possa derivarne alcuna violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione ». Cass. civ., Sez. Lav., 12 aprile 1979, n. 2179, in *Foro it.*, 1979, I, 905, in tema di diritti e obblighi del prestatore di lavoro. Sez. Lav., 20 gennaio 1984, n. 520, in *Foro it.*, 1984, I, 714, in tema di concessione di ferie retribuite al lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettorali.

³ Cass. civ., Sez. III, 4 maggio 1982, n. 2765, in *Mass. Foro it.*, 1982, 570.

⁴ Cass. pen., ord. del 28 gennaio 1976, Leone in *Mass. pen. Cass.*, in cui si afferma che la custodia preventiva dell'imputato non costituisce « un'anticipata esecuzione della pena » ma risponde piuttosto « all'interesse dell'ordine giuridico, entrato in crisi a causa della violazione della norma, alla sua ricostituzione attraverso la partecipazione dello stesso imputato all'esercizio della funzione processuale, in adempimento al dovere di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione) ».

⁵ Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 1976, Colletta, in *Giur. it.*, 1978, II, 80.

⁶ Cass. pen., Sez. IV, 1977, Mariani, in *Mass. pen. Cass.*; Sez. III, 25 ottobre 1979, Corsini e altri, in *Giur. cost.*, 1980, II, 1644, con le quali si dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 21, 25, 26 legge 10 maggio 1976, n. 319 in riferimento agli artt. 2, 9, 32 della Costituzione.

ne; sia nei casi in cui essa si realizza attraverso la limitazione dei diritti o dei poteri di alcuni — come avviene, ad esempio, con la regolamentazione dell'edilizia urbanistica — sia in quelli in cui si provvede attraverso l'imposizione di comportamenti specifici — come avviene in tema di assunzione obbligatoria di inabili, di iscrizione obbligatoria ai fondi di previdenza, di assicurazione obbligatoria di autoveicoli⁷.

3. LE « FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA PERSONALITÀ » DEL SINGOLO

L'altro aspetto della norma che richiede sia pure breve attenzione è il rilievo dato al fenomeno associativo. Affiancato alla tutela della personalità dell'uomo come singolo, il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle c.d. formazioni intermedie costituisce un ulteriore aspetto innovativo della Carta Costituzionale.

Ancora una volta appare significativa la produzione giurisprudenziale della Cassazione. Numerosi sono stati infatti i suoi interventi in questa materia, ed in modo specifico riguardo alla comunità familiare. A questo proposito la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, tra le altre, sulla questione di legittimità costituzionale della legge 898/70 sul divorzio⁸; sul contrasto tra la tutela degli interessi del minore e la tutela del nucleo familiare, quando questo non appare più rispondente alla sua funzione fondamentale di assicurare lo sviluppo della personalità⁹; e, in campo penale, sul contrasto tra gli obblighi di assistenza dei genitori e i principi di una certa confessione religiosa¹⁰. Alcune pronunce sono state emesse, poi, in tema di diritto di associazione, in campo penale¹¹, e di associazioni non riconosciute, in campo civile¹².

4. I « DIRITTI INVIOLABILI » NELL'INTERPRETAZIONE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Volendo finalmente muovere all'esame dell'oggetto proprio della nostra indagine, è necessario sorvolare su problemi di carattere generale — quali la natura dell'art. 2 della Costituzione¹³; le matrici filosofiche e ideologiche sottostanti il riconoscimento dei diritti inviolabili¹⁴; i caratteri propri dell'inviolabili-

⁷ Cass. pen., Sez. III, 15 dicembre 1975, Fenuta, in *Mass. Foro it.*, 1977, 909.

⁸ Cass. civ., Sez. Un., 26 aprile 1974, n. 1194, in *Foro it.*, 1974, I, 1335, che ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 1° febbraio 1970, n. 898 in relazione agli artt. 2, 29, 31 della Costituzione « posto che la tutela costituzionale della famiglia, riguardandola nella sua formazione e nel suo sviluppo come realtà naturalmente operante, non si estende a quelle situazioni che, ricollegantesi al venir meno della comunione patrimoniale e spirituale dei coniugi ne determinano la fine ». V. anche Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 1975, n. 3988, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 1752; Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 1976, n. 5, in *Mon. trib.*, 1976, 180; Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 1976, n. 4450, in *Giust. civ.*, 1977, I, 230; 25 ottobre 1977, n. 4572, in *Mass. Foro it.*, 1977, 864; Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 1978, n. 4921, in *Mass. Foro it.*, 1978, 971.

⁹ Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1974, n. 3420, in *Foro it.*, 1975, I, 1707. Sullo stesso tema v., della stessa sezione le sent. 3 settembre 1976, n. 3074, in *Mass. Foro it.*, 1976, 631 e 18 novembre 1977, n. 5051, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 770.

¹⁰ Cass. pen., Sez. I, 13 dicembre 1983, Oneda, in *Foro it.*, 1984, II, 361, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 cod. civ. e 570 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 13, 19, 21, 30 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono un esonero dagli obblighi di assistenza familiare per motivi di fede religiosa.

¹¹ Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 1978, Fiorenza, in *Giust. pen.*, 1978, II, 563, che ha negato il contrasto tra le leggi di pubblica sicurezza sui controlli di spettacoli e trattenimenti pubblici e gli artt. 2 e 18 della Costituzione che garantiscono il diritto di riunione e di associazione. V. anche, della stessa sezione sent. 26 giugno 1981, Agnellini, in *Riv. pen.*, 1982, 444, in tema di questione di legittimità costituzionale (dichiarata manifestamente infondata) dell'art. 305 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 17, 18, 21 della Costituzione.

¹² Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 1978, n. 1498, in *Mass. Foro it.*, 1982, 292, e Sez. III, 20 luglio 1979, n. 4346, in *Mass. Foro it.*, 1979, 880.

¹³ V. BARBERA, *Principi fondamentali - art. 2 in Comm. alla Costituzione*, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975, 55 ss.; MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIII, Milano, 1983.

¹⁴ BARBERA, *op. cit.*, 80.

tà¹⁵ — per affrontare immediatamente il problema di fondo della complessa questione: si tratta di verificare, cioè, se i giudici della Corte di Cassazione intendono l'art. 2 della Costituzione « come norma di chiusura, riassuntiva di tutti i diritti fondamentali tutelati espressamente dalla Costituzione; ovvero... come norma di apertura ad altre norme e ad altri valori personali non espressamente tutelati dal testo costituzionale »¹⁶.

Il tema — strettamente connesso alla concezione filosofica del diritto naturale e risolubile attraverso una scelta di politica del diritto piuttosto che di ermeneutica giuridica¹⁷ — ha fortemente interessato la dottrina.

Poche voci hanno optato per la tesi della chiusura. Nell'intento di non cadere nell'incertezza connessa al soggettivismo interpretativo, si è detto che i diritti dell'uomo tramandati dalla tradizione « sono oggetto del richiamo dell'art. 2 della Costituzione solamente se ed in quanto siano stati costituzionalmente positivizzati; se ed in quanto, cioè, attraverso una formale previsione in Costituzione, siano entrati a comporre in modo rigido la fisionomia vigente »¹⁸. Conforme a questa posizione si pone la giurisprudenza costituzionale. Secondo un recente studio¹⁹ la Corte Costituzionale mentre afferma che la norma « ha l'efficacia di elevare a regola fondamentale dello stato ... il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio ir-retrattabile della personalità umana appartenendo all'uomo inteso come essere libero »²⁰, ritiene che l'individuazione di questi diritti debba avvenire attraverso il riferimento ai successivi articoli della Costituzione.

Una posizione più moderata è quella di chi afferma che i diritti inviolabili menzionati nell'art. 2 della Costituzione non possono essere desunti dal diritto naturale, né debbono però essere ristretti all'elencazione delle successive disposizioni della Costituzione; essi devono piuttosto essere individuati dal complesso dei principi dell'ordinamento desumibili dall'intero dettato costituzionale. L'art. 2 viene così definito « una norma aperta, ma con ambito di apertura saldamente ancorato al diritto costituzionale positivo »²¹.

La maggioranza delle voci che si sono succedute nel dibattito è, però, concorde nel ritenere che « la norma costituzionale che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... si pone come clausola generale di tutela essenziale della persona »²². Essa non può, dunque, essere considerata una mera formula di rinvio ai diritti dichiarati espressamente inviolabili dalla stessa Costituzione: ciò renderebbe l'art. 2 privo di contenuto e totalmente inidoneo a svolgere la sua funzione che consiste nella tutela integrale della persona, per mezzo della tutela di tutti gli aspetti della personalità che la coscienza sociale ritiene, di momento in momento, essenziali²³. Da ciò e dalla concezione dei diritti inviolabili come fenomeno in continua evoluzione

¹⁵ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Cicu e Messineo*, Milano, 1982, 85 ss.; PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1982; VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, in *NDI*, vol. XII, Torino, 1965, 1083 ss.

¹⁶ BARBERA, *op. cit.*, 1984.

¹⁷ Ancora BARBERA, *op. cit.*, 80 ss.

¹⁸ GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione*, Padova, 1972, 160. L'A. lascia però uno spiraglio per l'estensione della categoria dei diritti inviolabili affermando che il rinvio all'art. 2 debba considerarsi non fisso « ma mobile, in senso unilaterale e garantistico »; ciò vuol dire aperto, cioè, ai diritti che leggi costituzionali o di revisione costituzionale eventualmente introducano.

¹⁹ FELICETTI, *I diritti garantiti dall'art. 2 della Costituzione nei lavori della costituente e nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, 1985, IV, 182.

²⁰ Corte cost., 3 luglio 1956, n. 11, in *Giur. cost.*, 1956, 612.

²¹ FELICETTI, *op. cit.*, 182.

²² BIANCA, *Diritto civile - vol. I: La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1984, 146.

²³ BIANCA, *op. cit.*, 147; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 63; in senso analogo MESSINETTI, *op. cit.*, 373, il quale afferma: « Le specifiche previsioni costituzionali — di cui per esempio all'art. 13, comma 2, 3, 4, 5 della Costituzione, e gli artt. 14, 15 e 21 della Costituzione — non esauriscono la serie delle libertà individuali costituzionalmente garantite in quanto estrinsecazioni della persona ». Accanto ad esse « sono rivestite della forma della garanzia giuridica, sulla base della norma dell'art. 2 della Costituzione, anche altri aspetti di contenuto elementare i quali, benché non tradotti in specifici comandi legislativi, purtuttavia manifestano un grado di rilevanza etica e sociale sufficiente perché vengano assunti in quel valore giuridico della persona che trova la sua formalizzazione nell'art. 2 della Costituzione ». V. anche BESSONE-FERRANDO, *Persona fisica (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1983, 197; SCALISI, *Lesione dell'identità personale e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, 438.

discende il rigetto della tesi dell'esistenza di un unico diritto generale a tutela della persona²⁴ e la conseguente teorizzazione di una pluralità di diritti della personalità. Si ritiene, infatti, che il valore unitario dell'uomo non giustifichi il fatto che « la personalità possa considerarsi un guscio destinato ad essere riempito di diritti: ciò conferma che la tutela della personalità non deve essere espressa in chiave di diritto della personalità, ma piuttosto di principio, di bene, di valore cui si ispira l'ordinamento giuridico. Questo valore unitario giustifica la teoria delle situazioni giuridiche soggettive di natura personale che realizzano prevalentemente lo sviluppo della personalità. Sotto questo aspetto le diverse situazioni giuridiche soggettive sono certamente esprimibili al plurale, in quanto costituiscono una vasta gamma di situazioni »²⁵. Si è parlato a questo proposito di « atipicità » della tutela dei diritti fondamentali²⁶, nel senso che essa si realizza attraverso strumenti giuridici differenti e in misura più o meno intensa rispetto ai diversi aspetti della personalità cui tale tutela è apprestata²⁷.

Si pone, a questo punto, l'esigenza di individuare quali sono gli interessi del singolo tutelabili attraverso l'attribuzione ai soggetti di altrettanti diritti inviolabili.

I criteri di identificazione di tali diritti sono fondamentalmente due: la coscienza etica e sociale della comunità civile²⁸, il complesso dei valori della persona che si enucleano dall'intero sistema costituzionale²⁹. I diritti che concretamente sono riportati nell'ambito di applicazione dell'art. 2 sono — oltre quelli espressamente previsti da una specifica disposizione costituzionale e indicati con la formula libertà civili³⁰ —: il diritto alla vita³¹, alla integrità fisica³², il diritto all'integrità morale³³ (o diritto all'onore e alla reputazione)³⁴, il diritto alla riservatezza³⁵, il diritto all'identità personale³⁶, il diritto alla identità sessuale³⁷.

5. GLI ORIENTAMENTI DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A fronte di questa per lo più omogenea tendenza della dottrina, si pone il

cammino incerto e faticoso della Cassazione. A questo proposito appare opportuno procedere ad un esame analitico delle singole tappe significative compiute dalla Corte, non essendo rilevabili ancora, nell'analisi della sua produzione giurisprudenziale, una tendenza ben definita e costanti criteri decisionali. Su questa strada cominceremo ad analizzare le decisioni emesse in campo civilistico.

Il primo spunto per un intervento sul terreno dell'art. 2 della Costituzione è stato offerto alla Corte in tema di diritto alla riservatezza. Dopo un'originaria retrosia³⁸ ad accettare l'esistenza di un sif-

²⁴ Affermata ad esempio da GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana...*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 463-469.

²⁵ PERLINGIERI, *op. cit.*, 184. In senso analogo v. BIANCA, *op. cit.*, 147-148; DE CUPIS, *op. cit.*, 34 ss.

²⁶ CAPIZZANO, *Vita e integrità fisica (diritto alla)*, in *NNDI*, vol. XX, Torino, 1975, 1004.

²⁷ In questo senso v. anche BIANCA, *op. cit.*, 148.

²⁸ V. per tutti BIANCA, *op. loc. cit.* e MESSINETTI, *op. cit.*, nota 23.

²⁹ FELICETTI, *op. cit.* e CAPIZZANO, *op. loc. cit.*, il quale afferma che « il problema dell'individuazione del contenuto normativo di quella clausola (l'art. 2 della Costituzione), e quindi della tutela di alcuni aspetti della personalità non espressamente menzionati, viene affrontato facendo direttamente riferimento ai valori della persona desumibili dal sistema costituzionale nella sua unitarietà ».

³⁰ Per tutti, BIANCA, *op. cit.*, 166.

³¹ Per tutti, BIANCA, *op. cit.*, 158; CAPIZZANO, *op. loc. cit.*, ZENO ZENCOVICH, *op. cit.*, 71.

³² Per tutti, CAPIZZANO, *op. loc. cit.*

³³ BIANCA, *op. cit.*, 165. V. in conformità Corte Cost., 12 aprile 1973, n. 38, in *Giur. cost.*, 1973, 354.

³⁴ Per tutti, ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*

³⁵ Per tutti, BIANCA, *op. cit.*, 169; BELVEDERE, *Riservatezza e strumenti di informazione*, in *Diz. dir. priv.*, a cura di N. Irti. V. citata Corte cost., 12 aprile 1973, n. 38.

³⁶ BIANCA, *op. cit.*, 174; ALPA-BESSONE-BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981.

³⁷ BIANCA, *op. cit.*, 182 e *contra* Corte cost., 1° gennaio 1979, n. 98, in *Giur. cost.*, 1975, 5, 719.

³⁸ Questo primo atteggiamento della Corte è espresso nelle sentenze 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giur. cost.*, 1957, I, 5 e 7 dicembre 1960, n. 3199, in *Foro it.*, 1961, I, 43, nelle quali si afferma che « nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata... Sono soltanto riconosciuti e tutelati in modi diversi singoli diritti della persona » (e cioè quelli previsti dalla legge sul diritto di autore, dalla disciplina fallimentare a tutela della corrispondenza del fallito e dal codice penale in tema di violazione del domicilio e della corrispondenza). Al di fuori di essi, « l'aspirazione alla riservatezza non riceve protezione, salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito »; o salvo il caso in cui si attribuiscono alla persona fatti o dichiarazioni non vere e di cui non sia stata autorizzata la diffusione, riconducendo questa ipotesi alla violazione del diritto del singolo alla libertà della propria opinione. V. per questa analisi SGROI, *Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280.

fatto diritto all'interno dell'ordinamento, il primo segno di un diverso orientamento si apre con la sentenza 20 aprile 1963, n. 990 emessa dalla I sezione civile. In questa occasione i giudici, ritenendo di non poter individuare nel sistema uno specifico diritto del singolo alla riservatezza, giungono a garantirne la tutela attraverso la riaffermazione del carattere unitario del diritto della personalità. Poiché è questa « una nozione, per sua essenza, unica, inscindibile » si deve avere riguardo non « ai singoli diritti di personalità espressamente riconosciuti, ma al fenomeno nel suo complesso ». Si vuol dire che « la personalità è il presupposto dei diritti, ma anche che essa... postula un diritto di concretizzazione »; il fondamento di tale diritto assoluto si può ravvisare nell'art. 2 della Costituzione il quale « ammette un diritto di libera autodeterminazione nello svolgimento della personalità nei limiti di solidarietà considerati ». Per questa via si viene ad affermare che l'intimità di ciascuno viene violata « se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura devono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall'attività in concreto svolta o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza, che va considerato con riguardo ai menzionati

doveri di solidarietà inerenti alla posizione assunta dal soggetto »³⁹.

Sulla base di queste indicazioni, alcuni anni dopo, e precisamente il 27 maggio 1975 con sentenza n. 2129, la stessa sezione afferma espressamente la sussistenza del diritto alla riservatezza riconducendolo direttamente all'art. 2 della Costituzione. Secondo la Corte esso « non solo trova implicito fondamento nel sistema, ma trova una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie — in tema di rilevazioni statistiche, di paternità e maternità, di disciplina del lavoro domestico e di tutela del lavoratore subordinato — e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale ». Tale diritto consiste, secondo i giudici, « nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificati da interessi pubblici preminenti ».

Ad ulteriore conferma di questa evoluzione, si può ricordare la sentenza 1567 del 5 aprile 1978 la quale, intervenendo in tema di diritto all'immagine — considerato una specificazione del diritto alla riservatezza —, afferma: « Nell'ordinamento giuridico vigente la persona è tutelata contro l'esposizione allo sguardo e alla indiscrezione altrui, anche se non ne risulta compromessa la sua dignità, per cui la tutela della riservatezza si distingue dalla tutela dell'onore ». Si ritiene così oramai completamente acquisito il riconoscimento di tale diritto⁴⁰.

Particolare attenzione la Corte ha riservato, poi, in tema di diritti inviolabili, alla situazione giuridica del minore; a suo favore, si è così riconosciuto uno specifico diritto a crescere all'interno di un nucleo familiare (fondato o meno su vincoli di sangue) capace di assicurarli un normale sviluppo della propria personalità⁴¹; si è negato, di conseguenza, qualsiasi « diritto intangibile dei genitori sui figli » — pur se lo si voglia fondare sull'art. 29 della Costituzione — « allorché l'interesse di questi risulti chiaramente compromesso

³⁹ V. per una conferma di questa posizione: Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 1963, n. 2878, in *Giust. civ.*, 1963, 2520.

⁴⁰ Per un recente intervento in tema di diritto all'immagine, v. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, in *Foro it.*, 1987, I, 889.

⁴¹ Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1974, n. 3420, in *Mass. Foro it.*, 1974, 778 e 3 settembre 1974, n. 3074.

⁴² In senso analogo, v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 1977, n. 4882, in *Mass. Foro it.*, 1977, 924, in cui si afferma: « l'unità del nucleo familiare ed i diritti dei genitori naturali sulla prole non trovano tutela incondizionata ed assoluta, ma possono essere sacrificati ove risultino incompatibili con l'esigenza di assicurare ai minori un ambiente confortevole ed idoneo a consentire lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità tramite adeguata assistenza morale e materiale ». V. ancora Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5051, in *Mass. Foro it.*, 1977, 957.

rispetto ad altre più soddisfacenti sistemazioni⁴² ».

Ulteriori indicazioni per la nostra ricerca ci sono fornite dal modo in cui la Corte ha affrontato il fenomeno del transessualismo sul quale, negli anni più recenti, essa è stata più volte chiamata a pronunciarsi. Il fulcro giuridico del problema consiste nel verificare la possibilità di riconoscere nel nostro ordinamento un diritto inviolabile alla identità sessuale in nome del quale legittimare la rettificazione dell'atto di nascita del richiedente.

Secondo il tradizionale orientamento della Corte⁴³, le norme sulla rettificazione degli atti di stato civile possono essere applicate solo nei casi in cui la naturale evoluzione fisica del soggetto ne provochi un mutamento del sesso verso la categoria opposta a quella accertata o apparente al momento della nascita. Ogni mutamento prodotto artificialmente al fine di alterare la morfologia sessuale dell'individuo non può dare diritto ad alcuna modifica dell'atto di nascita; una simile rettificazione viene infatti ritenuta contrastante con le esigenze pubblicistiche delle leggi che disciplinano questa materia, leggi che mirano a garantire la certezza della regolamentazione della vita associativa in base alla condizione sessuale.

In armonia con questo orientamento si esprime anche, più recentemente, la sentenza 3 aprile 1980, n. 2161 la quale esplicitamente ritiene che — in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale⁴⁴ — « tra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra anche quello di far riconoscere e registrare il sesso diverso dall'originario, acquisito mediante trasformazione chirurgica, ancorché eseguita al fine di far corrispondere il sesso alla personalità psichica del soggetto »⁴⁵.

Su questa situazione — che vedeva concordi le due Corti — si innesta, nel 1982, la legge 14 aprile 1982, n. 164, suggerita anche dall'elaborazione teorica della dottrina⁴⁶. La nuova normativa rende possibile la rettificazione dell'attribuzione del sesso negli atti dello stato civile ogni qualvolta avvenga un mutamento — naturale o artificiale — rispetto alla « identità sessuale » accertata al momento della nascita. Con ordinanza 515 del 20 giugno 1983 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ritiene non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di questa legge in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione « in ordine ai principi di rispetto della persona umana, come singolo e nella sua vita di relazione, di riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, dei diritti e doveri nei confronti dei figli e della tutela della salute dell'individuo nell'interesse della collettività ». Tale atteggiamento della Corte, che conferma le sue precedenti posizioni, sembra quindi molto lontano dall'accogliere l'orientamento condiviso da buona parte della dottrina⁴⁷ e piuttosto restio ad ampliare la categoria dei diritti inviolabili ex art. 2 della Costituzione a scapito di quelli espressamente previsti da altre norme costituzionali.

6. LA SENTENZA 22 GIUGNO 1985, N. 3769 SUL C.D. DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Diametralmente opposto l'atteggiamento della Corte nei confronti di un altro diritto che pure ha offerto lo spunto per un ampio dibattito in sede dottrina⁴⁸: il diritto all'identità personale. Nella sentenza 22 giugno 1985 n. 3769 i giudici affermano, infatti, che « il fondamento giuridico positivo della tutela che si avverte l'esigenza di assicurare all'intangibilità dell'identità personale

⁴³ Cass. civ., 3 dicembre 1974, n. 3948, in *Foro it. Rep.*, 1974, v. Stato civ., n. 6 e 7 aprile 1975, n. 1236, in *Foro it.*, 1975, I, 1687.

⁴⁴ Corte cost., 1° agosto 1979, n. 98.

⁴⁵ Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 1981, n. 315, in *Foro it. Rep.*, 1981, v. Stato civ., n. 5, in base alla quale la rettificazione dell'accertamento del sesso della persona « non è possibile per il mero riscontro di una psicosexualità in contrasto con quella desumibile dalla presenza di organi sessuali chiaramente definiti ovvero per interventi chirurgici diretti ad alterare, attraverso operazioni demolitorie e ricostruttive, gli organi genitali esistenti, nel senso di creare artificialmente quelli dell'altro sesso ».

⁴⁶ V. sopra, nel testo e l'annotazione a Cass. civ., Sez. I, ord. 20 giugno 1983, n. 515, in *Foro it.*, 1984, I, 2131.

⁴⁷ Per tutti, FINOCCHIARO, *Divorzio e transessualismo*, in *Giust. civ.*, 1983, 998.

⁴⁸ Per tutti ALFA-BESSONE-BONESCHI, *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981.

debba individuarsi ... nell'art. 2 della Costituzione », in quanto tale diritto « mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità viene svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi ». L'importanza di questa decisione va dunque ben oltre l'interesse per il riconoscimento del diritto del soggetto all'identità personale. Essa deve ritenersi fondamentale, nella nostra indagine, perché esplicitamente fornisce un'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione che abbraccia tutti gli aspetti discussi più volte in sede speculativa. Si dice in questa decisione che « la finalità dell'art. 2 della Costituzione è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali. Tale norma non ha una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana previsti nel codice civile » ... « non può avere un compito soltanto riepilogativo; essa costituisce una clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento della persona umana ed è idonea dunque ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi

emergenti della persona umana purché essenziali della medesima ». È questo il più esplicito accoglimento operato dalla Corte sia in materia civile che penale della tesi sostenuta — come si è visto — da gran parte della dottrina: attraverso tale concezione dell'art. 2 della Costituzione la storia dei diritti inviolabili sembra proprio essere in continua evoluzione⁴⁹.

La conquista però è recente: si spiegano così i casi precedenti in cui la Corte ha assunto un atteggiamento di chiusura, e quelli successivi di cui non ha approfittato per confermare il nuovo indirizzo. Si deve comunque tenere presente che a volte la cautela della Corte è motivata non tanto dalla mancata consapevolezza della potenzialità dell'art. 2 della Costituzione, quanto, piuttosto, dall'effettiva impossibilità di riconoscere l'esistenza di alcuni diritti inviolabili: ciò sia nei casi in cui il presunto diritto non trova reale conferma nei principi ispiratori dell'ordinamento, sia in quelli in cui risulterebbe privo di fondamento elevare al rango di diritto inviolabile una situazione soggettiva già garantita nel sistema attraverso una diversa protezione giuridica. Si può ricordare, a titolo esemplificativo, il mancato riconoscimento di un diritto inviolabile a) all'indissolubilità del matrimonio⁵⁰; b) al rilschio della patente di spedizioniere doganale⁵¹; d) al nome usato per individuare un prodotto commerciale o industriale — si applica in questo caso la disciplina del marchio⁵³ —; e — successivamente all'ordinanza 515/1983 — di un diritto e) alle indennità dovute in caso di inabilità permanente⁵⁴; f) alla insurrogabilità del danno non patrimoniale⁵⁵⁻⁵⁶.

7. GLI ORIENTAMENTI DELLE SEZIONI PENALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Per quanto riguarda, poi, la produzione giurisprudenziale della Corte in materia penale appare significativa la posizione assunta sul diritto all'onore: per esso si riconosce la protezione ex art. 2 della Costituzione anche quando si viene per questa via a limitare l'esercizio di altri diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale. Il contrasto si pone spesso con il diritto di manifestare libe-

⁴⁹ Un'anticipazione — sia pure implicita — in questo senso può forse rinvenirsi in Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 1968, n. 1081, in *Mass. Foro it.*, 1968, 265, in cui la Corte pare fondare sull'art. 2 della Costituzione l'esistenza di un diritto del singolo all'accertamento giudiziale della sua effettiva residenza in un comune.

⁵⁰ Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 1975, n. 3988 citata e 31 gennaio 1976, n. 321, in *Mass. Foro it.*, 1976, 81.

⁵¹ Cass. civ., Sez. Un., 16 ottobre 1976, n. 3504, in *Mass. Foro it.*, 1976, 707.

⁵² Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 1980, n. 3381, in *Foro it.*, 1980, I, 1592.

⁵³ Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 1982, n. 6259, in *Mass. Foro it.*, 1982, 1227.

⁵⁴ Cass. civ., Sez. Lav., 24 gennaio 1984, n. 587, in *Riv. infort. e mal. profess.*, 1984, II, 107.

⁵⁵ Cass. civ., 11 settembre 1986, n. 5551, in *La settimana giuridica*, 1986.

⁵⁶ Un caso specifico è quello dei dipendenti delle abolite imposte di consumo all'indennità di anzianità e alla pensione, diritto limitato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 a proposito del quale la Corte di Cassazione ha sempre negato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo che « non è in contestazione alcun diritto inviolabile la cui garanzia possa ritenersi violata ». V. Cass. civ., Sez. Lav., 4 novembre 1980, n. 5888, in *Mass. Foro it.*, 1980, 1130, e 7 (18) marzo 1983, n. 1662, in *Mass. Foro it.*, 1983, 345.

ramente il proprio pensiero menzionato all'art. 21 della Costituzione. Si dice, infatti da parte dei giudici della Cassazione: « il legittimo esercizio del diritto di libertà di opinione e di pensiero è condizionato dall'obbligo di rispettare la verità obiettiva e di astenersi non già da valutazioni di carattere critico, ma da quella incivile denigrazione diffamatoria che si risolve nell'offesa dell'altrui onorabilità, bene che la Costituzione (art. 2) tutela come inviolabile »⁵⁷.

Il diritto all'onore è stato inoltre protetto anche contro il legittimo esercizio del diritto di critica: questo, infatti, « che si inquadra nel diritto di manifestare il proprio pensiero sancito dall'art. 21 della Costituzione, non può essere inteso in senso assoluto... ma trova un limite nell'esistenza di beni ed interessi diversi, del pari costituzionalmente riconosciuti e protetti, tra i quali va annoverato il bene dell'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) garantito dall'art. 2 della Costituzione e penalmente tutelato dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., con le quali l'ordinamento giuridico mira ad assicurare ai consociati il rispetto della loro personalità morale e sociale »⁵⁸.

Tali decisioni rivelano la recepta sensibilità della Corte in questo campo: come avviene in sede civilistica — attraverso il riconoscimento del diritto all'integrità morale — così anche in materia penalistica il collegio non esita a prendere atto della sussistenza di uno specifico interesse del singolo a che la propria personalità pubblica — e cioè il ruolo da lui ricoperto nella società civile e nel suo ambiente professionale — non subisca turbative atte a minarne la dignità e la reputazione. La protezione di questo interesse attraverso l'attribuzione al singolo della titolarità di un diritto inviolabile è la forma più alta di tutela che l'ordinamento può garantire.

Anche in materia di libertà sessuale pare di poter individuare, sia pure tra le righe di alcune decisioni, una disponibilità della Corte a garantire la posizione del soggetto per mezzo dell'applicazione dell'art. 2 della Costituzione. Significativa, a questo proposito la sentenza n. 7925 del 9 novembre 1973 che, intervenendo in tema di art. 519 cod. pen. (presunta violenza carnale a danno di una minore di anni 14) e dichiarando la ma-

nifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale norma ritiene che « la libertà sessuale del cittadino, garantita dal (predetto) art. 2 della Costituzione, non subisce alcuna limitazione per effetto della norma penale che presume sempre violenta la congiunzione con persona minore degli anni 14, in quanto il diritto di disporre liberamente del proprio corpo non può essere riconosciuto al detto minore del quale la legge penale presume l'incapacità di intendere e di volere. Pertanto l'invalido consenso del minore alla congiunzione non contrasta con alcun suo diritto inviolabile garantito dalla Costituzione ».

Proseguendo nell'esame delle decisioni penali prese dalla Corte sembra però di poter affermare che in nessuna altra occasione i giudici abbiano con altrettanta fermezza argomentato dall'art. 2 della Costituzione l'esistenza di un diritto inviolabile distinto da quelli così definiti *expressis verbis* dal testo costituzionale.

Ciò non si è verificato neanche nel caso deciso dalla I Sezione Penale con sentenza n. 667 del 23 gennaio 1984 (ud. 13 dicembre 1983), vertente sul conflitto tra il diritto alla vita di un minore e il diritto di libertà religiosa dei genitori. La vicenda ha ad oggetto la contestazione dell'accusa di omicidio doloso a carico dei genitori di una minore affetta dal morbo di Coolay, i quali, in ossequio ai principi della propria fede religiosa, rifiutano di far sottoporre la figlia alle trasfusioni di sangue indispensabili per una sua eventuale guarigione. La Corte, condannando tale comportamento in base alla considerazione per cui il diritto

⁵⁷ Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 1974, Carnuccio, in *Mass. pen. Cass.* Per alcuni precedenti vedi, della stessa Sezione, 16 aprile 1971, Sabato, in *Mass. pen. Cass.*, n. 118.351 e 18 marzo 1970, De Francesco, in *Mass. pen. Cass.*, n. 114.732.

⁵⁸ Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 1979, Azzolina, in *Mass. pen. Cass.* In materia di diffamazione a mezzo stampa v. Cass. pen., Sez. VI, 19 ottobre 1979, Katz, in *Giust. pen.*, 1980, II, 611; in materia di esercizio del diritto di critica sindacale v. Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 1978, Covi e altri, in *Foro it.*, 1979, II, 111, in cui il diritto alla c.d. dignità personale pare cedere di fronte all'esercizio dell'attività sindacale. È detto, infatti, che, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica di cui all'art. 21 della Costituzione e quello della dignità personale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi ».

alla libertà religiosa non può in nessun caso prevalere sul diritto alla vita, fa derivare la sussistenza di quest'ultimo nell'ordinamento non direttamente dall'art. 2 della Costituzione, ma per il tramite dell'art. 30, e cioè della tutela accordata al diritto alla salute⁵⁹.

Già in precedenza, peraltro, la Corte non aveva riconosciuto un incondizionato diritto alla vita sul fondamento dell'art. 2. Ci si riferisce al caso deciso con sentenza n. 1177 del 27 giugno 1977 (ud. 9 maggio 1977) relativa all'extradizione di un cittadino francese colpevole di reati punibili in Francia con la pena di morte. In questa occasione, nell'intento di legittimare la concessione dell'extradizione dell'imputato, si è affermato che essa non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione (come era stato, invece, dedotto dal ricorrente) in quanto questa disposizione « non pone il divieto assoluto della pena di morte ».

La materia penale non sembra concedere grande spazio all'art. 2 della Costi-

tuzione anche in altri campi e ciò appare giustificato dalla stessa natura di questo settore del diritto in cui, più che in ogni altro, l'esigenza di tutelare l'ordinata convivenza civile impone spesso il sacrificio della sfera giuridica del singolo a garanzia di interessi comuni. Emblematiche, in questo senso, le decisioni con cui la Corte ha negato l'esistenza di un qualsiasi diritto inviolabile dell'uomo capace di opporsi alla legittima applicazione della legge a tutela della sicurezza pubblica⁶⁰. Su questa linea la Corte ha negato, ad esempio, che la condanna alla pena dell'ergastolo⁶¹ o quella all'espulsione dello straniero dallo Stato nei casi previsti dalle leggi⁶² si pongano in contrasto con l'art. 2 della Costituzione. Ancora, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen.⁶³ e quella relativa alla legittimità della iniziativa dell'autorità amministrativa (questore) in tema di misure di prevenzione⁶⁴.

Da tutto quanto finora si è detto sembra di poter concludere che — sebbene ancora con qualche incertezza — le sezioni civili della Suprema Corte hanno recepito le indicazioni fornite, a più riprese e in diversi campi, dall'elaborazione speculativa della dottrina: si riconosce così all'art. 2 della Costituzione un carattere elastico, atto a garantire l'espansione della tutela da esso accordata oltre i confini delle previsioni esplicite del testo costituzionale.

Faticoso appare ancora, invece, il cammino delle Sezioni Penali, le quali — fatta eccezione per alcune materie specifiche — mostrano una certa titubanza a estendere il campo di applicazione della norma in esame. La delicatezza degli aspetti della personalità che vengono coinvolti in questa materia richiede certamente un'accentuata sensibilità da parte di coloro che sono chiamati ad operare in questo settore; appare però difficile contestare, d'altra parte, l'affermazione per cui, proprio in questo campo i diritti della personalità e della libertà « sono garantiti fino a che non vengono in conflitto con altri diritti costituzionalmente protetti per i riflessi che hanno su tutta la collettività »⁶⁵.

⁵⁹ Si dice infatti nella sentenza che nucleo della questione è « il diritto soggettivo del figlio minore (e come tale incapace di autodeterminarsi) ad assumere, ai fini della sopravvivenza, un determinato trattamento terapeutico conseguenziale all'obbligo di mantenimento e assistenza posto dall'ordinamento giuridico a carico di chiunque abbia la custodia, la cura e la vigilanza di persona minore e, in chiave privilegiata, ai genitori quale concreta applicazione della potestà loro conferita ». La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1984, II, 561 ss.

⁶⁰ Cass. pen., Sez. I, 30 giugno 1972, Resentera, in *Mass. Cass. pen.*, 1972, 693, in tema di misure di sicurezza; *idem*, 26 giugno 1973, Sohi, in *Mass. pen. Cass.*, n. 7738, in tema di obbligo di comunicazione alla P.S. del soggiorno di uno straniero; Sez. III, 22 febbraio 1974, Rossanigo, in *Mass. pen. Cass.*, n. 5962, in tema di segreto militare.

⁶¹ Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 1984, Rubani, in *Mass. pen. Cass.*, n. 6081.

⁶² Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 1984, Mohamed, in *Mass. pen. Cass.*, n. 626.

⁶³ Cass. pen., Sez. II, 22 ottobre 1965, Gazzarata, in *Mass. pen. Cass.*, secondo cui: « la facoltà attribuita al giudice dall'art. 165 cod. pen. non incide su alcuno dei diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Costituzione ». V. in senso analogo Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 1968, Sardo, in *Mass. pen. Cass.*; e, sempre in tema di sospensione condizionale della pena, Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 1970, Zuccolo, in *Mass. pen. Cass.*; Sez. III, 5 ottobre 1983, Pittarlin, in *Riv. pen.*, 1984, 643.

⁶⁴ Cass. pen., Sez. I, 4 febbraio 1970, Celin, in *Mass. pen. Cass.*, in cui si nega l'esistenza di un diritto costituzionale che garantisca l'iniziativa (giudiziaria) del Pubblico Ministero. Sempre in tema di applicazione delle misure di prevenzione v. Cass. pen., Sez. I, 30 giugno 1972, citata.

⁶⁵ Cass. pen., Sez. I, 26 giugno 1981, citata.